INTEGRAZIONE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, ASSUNZIONI OLTRE ORGANICO E SISTEMAZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI

Art. 11

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per soli titoli per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto riservati a coloro che con contratto a tempo determinato stipulato con la Azienda, siano stati in servizio nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano altresi' cumulato almeno 300 giornate di effettive prestazioni a bordo delle navi traghetto nel quadriennio precedente la data medesima. Nei bandi di concorso speciale sara' previsto per ciascuna qualifica il numero dei posti da mettere a concorso in relazione alle disponibilita' di organico. Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e' prescritto il possesso dei requisiti previsti dal primo comma del precedente articolo 7. Nei confronti del personale assunto nei ruoli ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi del precedente articolo.

Versione in vigore dal 4 novembre 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 880
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazione-all-organico-del-personale-ferroviario-assunzioni-oltre/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it